

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. **154**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CEREMIGNA**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

(Corte d'appello di Roma, proc. n. 50552/96 R.G. Trib.)

Presentata alla Presidenza il 27 novembre 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso la Corte d'appello di Roma (n. 50552/96 R.G. Trib.).

La vicenda trae origine dalla puntata di «Sgarbi Quotidiani» del 13 gennaio 1996. In tale occasione il deputato Sgarbi, con riferimento al processo allora pendente nei confronti del senatore Andreotti presso il tribunale di Palermo e ad una inserzione pubblicitaria apparsa sul *Corriere della Sera* relativa ad un libro scritto dall'allora deputato Pino Arlacchi, ebbe ad affermare tra l'altro: «Questo, perché avviene? Perché la Rizzoli, proprietaria del *Corriere della Sera*. Agnelli è proprietario della Rizzoli e proprietario del *Corriere della Sera* fa pubblicità a un libro che si vende sulla pelle di Andreotti e fa guadagnare il deputato progressista Arlacchi pagato dal Ministro Scotti e chiamato da Andreotti — così impara — a fare il consulente dei pentiti, su Buscetta, sulla mafia e su se stesso quando Andreotti era Presidente del Consiglio. Ti sei voluto chiamare Arlacchi? Ce l'hai qua adesso che fa pubblicità al suo libro per venderlo sulla tua pelle, caro Andreotti. Prova di grande gusto, di grande sensibilità».

Per tali affermazioni, Pino Arlacchi citò in giudizio, innanzi al tribunale civile di Roma, l'onorevole Sgarbi. Il giudice di primo grado, con sentenza emanata il 28 gennaio 1999, rigettò la domanda dell'Arlacchi sulla base dell'assunto che a suo avviso — pur non sussistendo gli estremi del nesso funzionale tra le affermazioni rese e l'esercizio delle funzioni parlamentari — tuttavia il deputato

Sgarbi aveva esercitato il proprio diritto di critica, riconosciuto a ciascun cittadino, entro i limiti consentiti dall'ordinamento. L'Arlacchi ha interposto l'appello il cui giudizio è attualmente pendente.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 27 settembre 2000.

Dall'analisi dei fatti, è apparso, alla maggior parte dei componenti la Giunta espressi sul punto, che le frasi proferite dal deputato Sgarbi, non particolarmente accese nei toni e non intrinsecamente offensive, possano ricondursi alla perdurante polemica politica nel nostro Paese inerente al ruolo dei collaboratori di giustizia nell'ambito della lotta alla mafia. Si tratta com'è noto di materia oggetto di numerose proposte di legge, anche costituzionale, nonché di numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nella legislatura in corso. Il profilo politico-parlamentare dell'argomento affrontato dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione in questione non può pertanto essere seriamente messo in discussione. Peraltro, il destinatario delle critiche dell'onorevole Sgarbi nell'occasione era anch'egli un parlamentare: nella XII legislatura era deputato e nella XIII, fino all'assunzione di un altro incarico, è stato senatore. Se ne può agevolmente dedurre che la polemica del deputato Sgarbi aveva un carattere tipicamente interno al Parlamento.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, a maggioranza, propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Enzo CEREMIGNA, *Relatore*.